

## La Giunta

- a) vista la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 che dispone:
- a.1) all'art. 13, che l'ammontare dei trasferimenti finanziari da attribuire alle comunità montane della Valle d'Aosta sia ripartito tra le medesime secondo percentuali - approvate dalla Giunta regionale, sentita l'Associazione dei Presidenti delle comunità montane della valle d'Aosta, oggi Consiglio permanente degli enti locali, - determinate con criteri che tengano conto delle funzioni esercitate dalle singole comunità montane nonché dall'esigenza di conseguire un riequilibrio dei trasferimenti regionali in favore delle medesime;
  - a.2) all'art. 14, primo comma, che la Giunta regionale provveda a determinare e ad impegnare i trasferimenti finanziari di cui sopra entro un mese dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale;
  - a.3) all'art. 14, secondo comma, che alla liquidazione dei trasferimenti finanziari di cui si tratta si provveda a seguito di specifici adempimenti da parte delle comunità montane;
- b) richiamata la propria deliberazione n. 10638 del 22 dicembre 1995, con la quale si è provveduto - sentita l'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta - all'approvazione delle percentuali di cui in a.1);
- c) visto l'art. 7, comma 3, lett. b), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (legge finanziaria per gli anni 2002/2004), che stabilisce l'ammontare dei trasferimenti finanziari a favore delle comunità montane, per l'anno 2002, in complessivi €5.297.760,00;
- d) considerato che l'adempimento di cui in a.2) deve essere effettuato, per l'anno 2002, entro il 5 febbraio 2002, essendo entrata in vigore la legge finanziaria della Regione il giorno 5 gennaio 2002;
- e) visti i conteggi di applicazione delle percentuali di cui in b) effettuati dal competente Servizio regionale di ciascun trasferimento finanziario, come risulta dalla tabella allegata alla presente deliberazione;
- f) ritenuto necessario, per i motivi suesposti, provvedere all'assegnazione e all'impegno a favore di ciascuna comunità montana dei trasferimenti in questione per l'anno 2002;
- g) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5186 in data 31 dicembre 2001, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2002/2004, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- h) visto il parere favorevole di legittimità rilasciato, in assenza del Capo Servizio Finanza locale e Programmazione, dal Direttore della Direzione del Bilancio e della Programmazione dell'Assessorato del Bilancio delle Finanze e della Programmazione ai sensi degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/95, sulla legittimità della presente deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli

## Delibera

- 1) di approvare, in applicazione dell'art. 14 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, il trasferimento, per l'anno 2002, a favore di ciascuna Comunità montana delle somme - determinate con le modalità di cui all'art. 13 della stessa legge - indicate nella colonna (4) della tabella allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, per una spesa complessiva di €5.297.760,00;
- 2) di impegnare la spesa di € 5.297.760,00 (euro cinquemilioniduecentonovantasettemilasettecentosessanta/00), corrispondente al totale delle somme di cui al precedente punto 1) da trasferire alle comunità montane, con imputazione al capitolo 20745 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2002 ("Trasferimenti finanziari senza vincolo di destinazione a favore delle comunità montane"), che presenta la necessaria disponibilità (richiesta 3213- obiettivo 092102);
- 3) di dare atto che alla liquidazione e al pagamento delle quote spettanti a ciascuna comunità montana si provvederà con le modalità di cui all'art. 14, secondo comma, lett. a) e b) della legge regionale n. 48/1995.

**TABELLA ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 168  
DEL 28 GENNAIO 2002**

**TRASFERIMENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE PER  
L'ANNO 2002**

**(Legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, art. 13).**

N. ord.  (1)	COMUNITA'  MONTANE  (2)	%  DI RIPARTO  (3)	TRASFERIMENTI 2002  (3) x5.297.760  (4)
1	VALDIGNE MONT BLANC	10,00	529.776,00
2	GRAND PARADIS	14,00	741.686,00
3	GRAND COMBIN	13,50	715.198,00
4	MONT EMILIUS	16,00	847.642,00
5	MONTE CERVINO	17,00	900.619,00
6	EVANCON	13,00	688.709,00
7	MONT ROSE	11,50	609.242,00
8	WALSER	5,00	264.888,00
	T O T A L E	100,00	5.297.760,00